

LEGGE 07.08.1990 N. 241 ART. 12

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE

DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

A PERSONE ED ENTI

R E G O L A M E N T O

- ART. 1- Il Consiglio Comunale in attuazione della Legge 07.08.1990 n. 241, art. 12, su proposta della Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, approva i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, sussidi o sovvenzioni finanziarie secondo le disponibilita' di bilancio e con appositi stanziamenti dello stesso.
- ART. 2- Sono beneficiari degli interventi le persone e gli Enti pubblici e privati.
- ART. 3- INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA:
I sussidi finanziari erogati dal Comune in questo settore devono perseguire i seguenti obiettivi:
- a) contribuire al mantenimento del singolo o del nucleo familiare in cui esistono condizioni di precarieta' economica derivante dalla impossibilita' del singolo o dei componenti il nucleo di procurarsi sufficiente reddito per motivi di carattere fisico, psichico e sociale;
 - b) promuovere l'alternativa al ricovero in Istituto dell'anziano, del minore, dell'inabile e di quanti rischiano l'emarginazione,

favorendo il loro mantenimento nella famiglia e nella comunità di appartenenza e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa;

- c) contribuire alle spese occasionali e/o derivanti da bisogni atipici gravosi nonché favorire un ulteriore intervento ritenuto opportuno nei confronti di un singolo o di una famiglia in condizioni di precarietà economica (ad esempio: installazione di telefono a persone sole, traslochi, rimpatrio emigranti, diete particolari per ammalati, gestanti ed infanti, protesi, terapie, uso di servizi, libri, trasporto, spese funebri, ecc.);
- d) garantire la soddisfazione di modeste esigenze urgenti o di emergenza (consumazione di pasti, pernottamento, ecc.) nei confronti di indigenti residenti o di passaggio o cittadini che non abbiano titolo per la permanenza nel Comune.

I criteri e le tipologie dell'intervento sono quelli elencati nel regolamento per l'esercizio delle funzioni socio-culturali comunali, approvati con Deliberazione Consiliare n. 53 in data 17.11.1989.

Le modalità di erogazione e l'entità del contributo sono le seguenti:

- a) contributo ordinario: è deliberato dalla Giunta Comunale a favore di persone sole o di nuclei che versano in condizione di grave indigenza; non può superare la quota mensile di L. 300.000.= e comunque deve tener conto della situazione finanziaria del Comune;
- b) contributo straordinario: è deliberato dalla Giunta Comunale a

favore di persone sole o di nuclei familiari indigenti; non puo' superare la quota di L. 500.000.= nell'arco dell'anno per la singola persona e di L. 1.000.000.= annue per nucleo familiare.

Contributo per il riscaldamento: puo' essere erogato ai singoli o ai nuclei che godono di un reddito mensile non superiore alle 800.000.= lire.

L'ammontare del contributo viene, comunque, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con riferimento alla situazione finanziaria del Comune.

Contributo per soggiorni climatici. I soggiorni climatici di minori e anziani possono essere supportati dal Contributo del Comune: esso trova la sua finalita' nella tutela e nel perseguimento dello stato di salute e del benessere psico-fisico dei soggetti fruitori.

Il contributo non puo' superare il 50% del costo della prestazione e tiene in debita considerazione la disponibilita' finanziaria del Comune.

Contributo a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali: viene erogato in una unica o piu' soluzioni al singolo o al nucleo che sono in attesa di ricevere i benefici economici maturati, sinche' non si superera' l'attuale ritardo nel riconoscimento dei diritti previdenziali. Il prestito e' subordinato alla prestazione da parte del richiedente di documento comprovante il riconoscimento da parte degli Enti competenti.

L'entita' dello stesso e' pari all'importo mensile della pensione fino

